

## Statuti dell'Associazione svizzera delle scuole di musica

### 1 Art. 1 Nome, sede

- 1.1 L'Associazione svizzera delle scuole di musica è un'associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 Il domicilio legale si trova presso la sede operativa dell'Associazione.

### 2 Art. 2 Scopi e obiettivi

- 2.1 L'Associazione svizzera delle scuole di musica, di seguito chiamata ASSM, è l'organizzazione mantello delle associazioni cantonali e intercantonali di musica, di seguito chiamate Associati.
- 2.2 L'ASSM rappresenta gli interessi comuni dei suoi Associati nei confronti delle autorità e delle istituzioni svizzere.
- 2.3 Gli Associati sostengono gli obiettivi e le misure adottate dall'ASSM.
- 2.4 Visione e modello come pure ordinamento dei contributi sono parte integrante dei presenti statuti.

### 3 Art. 3 Appartenenza all'associazione

- 3.1 Associati dell'ASSM possono essere: associazioni cantonali o intercantonali di scuole di musica.
- 3.2 Ciascun associato dell'ASSM è libero di scegliere la propria struttura e forma giuridica, a condizione che non siano in conflitto con gli statuti dell'ASSM.
- 3.3 Se in un Cantone esiste un'unica scuola di musica riconosciuta, questa diventa automaticamente un'associazione di scuole di musica.
- 3.4 Le associazioni che desiderano entrare a far parte dell'ASSM devono presentare una richiesta scritta al Consiglio direttivo dell'ASSM. È l'Assemblea dei delegati che decide in merito all'ammissione e all'esclusione degli Associati.
- 3.5 Ciascun Associato rappresenta le scuole di musica ad esso collegate, in tutti i diritti e doveri, secondo i presenti statuti.
- 3.6 Ciascun Associato versa un contributo annuale stabilito dall'Assemblea dei delegati.
- 3.7 La disdetta di appartenenza all'Associazione deve essere comunicata per iscritto entro la fine dell'anno solare e con un preavviso di sei mesi.
- 3.8 Un Associato, che con il suo comportamento danneggi gli interessi o l'immagine dell'Associazione, può essere espulso dall'Assemblea dei delegati con una maggioranza pari a due terzi dei delegati

#### **4 Art. 4 Mezzi**

4.1 I mezzi finanziari sono costituiti da:

- a) Quote associative annuali degli Associati
- b) Contributi da istituzioni pubbliche
- c) Contributi di donatori, offerte e contributi di sostegno
- d) Contributi da organizzazioni vicine

#### **5 Art. 5 Organizzazione**

5.1 Gli organi dell'ASSM sono:

- a) Assemblea dei delegati
- b) Consiglio direttivo
- c) Ufficio di revisione

#### **6 Art. 6 Assemblea dei delegati**

6.1 L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno due volte all'anno.

- a) Il Consiglio direttivo invia la convocazione scritta almeno 30 giorni prima della data fissata, comunicando l'ordine del giorno.
- b) Viene redatto un verbale dell'assemblea.
- c) Ulteriori assemblee dei delegati vengono convocate dal Consiglio direttivo se necessario per l'attività oppure su richiesta di almeno un terzo dei delegati.
- d) L'Assemblea dei delegati è diretta dalla Presidenza dell'Associazione.

6.2 a) Ciascun Associato ha diritto di farsi rappresentare all'Assemblea dei delegati da una persona da lui delegata.

- b) Ciascun Associato designa una persona da lui delegata che lo rappresenti e che eserciti tutti i suoi diritti di voto all'Assemblea dei delegati.
- c) Un(a) Delegato(a) non può essere anche membro del Consiglio direttivo ASSM.

6.3 Ciascun Associato ha tre voti di base. Ogni 5'000 unità calcolate in base all'Ordinamento dei contributi viene aggiunto un ulteriore voto ai voti di base.

6.4 Tutte le assemblee dei delegati convocate regolarmente sono atte a deliberare.

6.5 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e palese di tutti i voti dei delegati presenti. Le votazioni possono avvenire con voto segreto.

6.6 Se un argomento non è all'ordine del giorno non può essere trattato, fatta eccezione per la richiesta di indizione di un'ulteriore assemblea dei delegati.

6.7 Ciascun Associato può inoltrare delle richieste al Consiglio direttivo all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, che devono pervenire per iscritto all'ufficio operativo dell'ASSM almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea dei delegati.

6.8 All'Assemblea dei delegati competono le seguenti funzioni:

- a) Approvazione del verbale
- b) Ammissione ed esclusione degli Associati
- c) Approvazione del rapporto annuale

- d) Approvazione del bilancio consuntivo; approvazione della gestione contabile e discarico del Consiglio direttivo
  - e) Approvazione degli obiettivi annuali pianificati dell'ASSM
  - f) Determinazione delle quote associative e approvazione del bilancio preventivo
  - g) Garanzia del controlling
  - h) Decisioni in merito a ricorsi contro le decisioni del Consiglio direttivo
  - i) Elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di revisione
  - j) Modifiche agli statuti
  - k) Deliberazione in merito a richieste del Consiglio direttivo, degli Associati e dell'Assemblea dei delegati
- 6.9 I membri del Consiglio direttivo dell'ASSM non hanno diritto di voto all'interno dell'Assemblea dei delegati

## **7 Art. 7 Consiglio direttivo**

- 7.1 Il Consiglio direttivo è formato da 5 a 7 membri, incluso il Presidente.
- 7.2 Ad esclusione del Presidente, il Consiglio direttivo si costituisce autonomamente.
- 7.3 Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e può essere rieletto solo due volte.
- 7.4
- a) Il Consiglio direttivo gestisce l'attività nella misura in cui non è espressamente di competenza dell'Assemblea dei delegati.
  - b) Esso rappresenta l'Associazione verso l'interno e verso l'esterno.
  - c) Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei delegati un rapporto scritto semestrale.
  - d) Attua le richieste e le raccomandazioni elaborate dall'Assemblea dei delegati.
- 7.5 Il Consiglio direttivo determina un proprio ordinamento delle attività e redige un verbale sulle proprie trattative e decisioni.
- 7.6 Ciascun Associato può opporsi alle decisioni del Consiglio direttivo inoltrando ricorso all'Assemblea dei delegati; il termine di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
- 7.7 Il Consiglio direttivo nomina un ufficio operativo:
- a) Sceglie la direzione che gestirà le attività in base agli statuti e ai regolamenti dell'ASSM.
  - b) I settori di attività e i compiti vengono definiti in un mansionario.
  - c) La direzione operativa partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee dei delegati con voto consultivo.

## **8 Art. 8 Ufficio di revisione**

- 8.1 L'Assemblea dei delegati nomina l'Ufficio di revisione per la durata di due anni che può essere rieletto.
- 8.2 L'Ufficio di revisione esamina il bilancio annuale secondo la prassi della revisione limitata.

## **9 Art. 9 Contabilità**

- 9.1 L'anno contabile corrisponde all'anno solare.
- 9.2 Le quote associative annuali devono essere versate entro la fine di giugno.

9.3 La responsabilità dell'ASSM è limitata esclusivamente al capitale dell'Associazione.

**10 Art. 10 Scioglimento**

10.1 Lo scioglimento dell'ASSM può essere deciso solamente durante un'assemblea straordinaria dei delegati, convocata appositamente a tale scopo e con una maggioranza di due terzi dei voti considerati validi.


10.2 La liquidazione deve avvenire sotto la supervisione dell'Ufficio di revisione.

10.3 L'Assemblea dei delegati decide la destinazione di un eventuale patrimonio.

**11 Art. 11 Disposizioni finali**

11.1 I presenti statuti entrano in vigore, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati ASSM del 16 novembre 2018, e sostituiscono i precedenti del 13 febbraio 2012.

Basilea, 16 novembre 2018



Christine Bouvard Marty, presidente



Valentin Gloor, vicepresidente